

PROVINCIA DI NOVARA

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO RICREATIVO DI VIA GARIBALDI -----

L'anno, addì del mese di, presso il

Municipio di Fara Novarese, sono presenti: -----

- l'Unione Novarese 2000, con sede in 28010 Caltignaga, Via Roma n. 16, c.f. 94039790038, rappresentata dalla Responsabile dell'Area amministrativa,a, nel seguito "Unione", la quale agisce in nome e per conto di detto Ente, giusti poteri conferiti con decreto presidenziale; -----

- l'Associazione Sportiva Dilettantistica "ASD Calcio Fara", con sede in 28073 Fara Novarese, Via Garibaldi n. 13, c.f. 94062320034, rappresentata dal Presidente,, c.f., il quale agisce in nome e per conto di detta Associazione, giusti poteri statutari, nel seguito "Associazione"; -----

----- P R E M E S S O -----

- che il Comune di Fara Novarese, aderente all'Unione, Ente cui sono conferiti i servizi sportivi, è proprietario del Centro Sportivo ricreativo di via Garibaldi, la cui gestione e manutenzione ordinaria può essere utilmente affidata ad una Associazione Sportiva Dilettantistica che possa garantire un utilizzo razionale e conforme alle finalità del Comune, nell'ambito della corretta applicazione del principio di sussidiarietà; -----

- che l'Associazione ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive ed in particolare la formazione e la preparazione di squadre di calcio nonché

	la promozione e lo svolgimento dell'attività calcistica in genere attraverso la	
	partecipazione di campionati o tornei con le finalità e con l'osservanza delle	
	norme e delle direttive della Federazione Italiana Gioco Calcio e dei suoi	
	Organi; -----	
	- che il Comune di Fara Novarese aveva concesso all'Associazione la gestione	
	degli impianti e dei locali del Centro Sportivo ricreativo di via Garibaldi,	
	mediante precedente Convenzione n. rep. A.P. 111, del 20/07/2010, con	
	validità dal 01/08/2010 al 31/07/2014, successivamente prorogata, previa	
	d.G.C. n. 11 del 25/3/2014, sino al 31/07/2019; -----	
	- che, a seguito del passaggio della competenza sulle strutture sportive di	
	proprietà dei Comuni aderenti all'Unione a detto Ente, si ritiene opportuna la	
	revoca di detta Convenzione e la sostituzione con la presente; -----	
	- che con deliberazione della Giunta unionale n. ... del, esecutiva	
	ai sensi di legge, è stato approvato il presente schema di Convenzione; -----	
	Preso atto che le suddette premesse formano parte integrante del presente atto,	
	tra i predetti comparenti, si conviene e stipula quanto appresso: -----	
	ART. 1 - Oggetto della Concessione -----	
	L'Unione affida all'Associazione la gestione del Centro Sportivo ricreativo	
	comunale sito in via Garibaldi, Fara Novarese, comprendente: -----	
	a) l'accensione e controllo degli impianti elettrici e di illuminazione; -----	
	b) la manutenzione ordinaria dei beni immobili, mobili, degli impianti e delle	
	attrezzature; -----	
	c) la pulizia e la cura degli spogliatoi e dell'area antistante lo spogliatoio, le	
	operazioni di manutenzione del manto erboso dei campi di calcio e delle aree	
	circostanti ai campi da gioco (tribune, ecc.); -----	

d) innaffiatura mediante gli impianti ed accessori messi a disposizione dal Comune, concimazione, taglio erba prato del campo principale e del campo di allenamento mediante il mezzo tosaerba messo a disposizione dal Comune; il taglio dell'erba, dovrà essere effettuato secondo le necessità ed almeno ogni quindici giorni e lo sfalcio erboso dovrà essere immediatamente rimosso e depositato nell'apposito contenitore posizionato dal Comune presso il campo sportivo. -----

ART. 2 - Consistenza degli impianti e dei locali a uso dell'Associazione ---

La parte del Centro Sportivo ricreativo comunale sito in via Garibaldi oggetto della Convenzione è così costituita: -----

a) campo sportivo comunale per il gioco del calcio; -----

b) campo di allenamento e relativa illuminazione; -----

c) spogliatoi del centro sportivo e area antistante; -----

d) locale quadri elettrici in comunione. -----

ART. 3 - Durata della concessione -----

Nel rispetto di quanto stabilito dall'Associazione e dal Comune di Fara Novarese nella citata Convenzione n. rep. A.P. 111/2010 e successiva proroga, la presente convenzione sostituisce la precedente a partire dal 01/01/2018 ed ha validità sino al 31/07/2019. -----

E' esclusa la proroga tacita, tuttavia alla scadenza di cui sopra la Giunta unionale, previa richiesta formale dell'Associazione, potrà stabilire una proroga di anni cinque, alle medesime condizioni. -----

La presente Convenzione non può, in ogni caso, essere ceduta a terzi. -----

ART. 4 – Esonero da responsabilità -----

L'Associazione dichiara di sollevare il Comune e l'Unione da qualsiasi

responsabilità per danni che dovessero accadere a persone o cose che si trovino nel Centro sportivo, come individuato ai sensi dell'art. 2, durante lo svolgimento delle attività dell'Associazione medesima o, in ogni caso, per cause riconducibili ad imprudenza, imperizia o negligenza degli associati o delle persone da questi incaricate o ammesse nel Centro sportivo medesimo. -

A garanzia, l'Associazione si impegna a stipulare un'apposita polizza assicurativa per la copertura del rischio di Responsabilità Civile verso terzi. --

L'Associazione, inoltre, dovrà vigilare affinché vengano rispettate tutte le prescrizioni poste a salvaguardia dell'incolumità della persona e tutte le norme di sicurezza. -----

ART. 5 - Garanzia fidejussoria -----

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Associazione conferma la cauzione definitiva di € 1.500,00, già costituita mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria o mediante deposito bancario presso la Tesoreria del Comune. -----

ART. 6 - Utenze -----

Sono a carico dell'Unione i consumi relativi ad energia elettrica, gas metano e acqua potabile. -----

L'Associazione, in conseguenza, non richiederà contributi ordinari per l'esercizio della propria attività istituzionale. -----

ART. 7 - Utilizzo degli impianti -----

L'Associazione utilizza il Campo destinato al gioco del calcio per le finalità istituzionali ed, in particolare, per le partite ufficiali di tutte le categorie alle quali abbia iscritto una squadra. -----

Utilizza, inoltre, il campo di allenamento per l'attività di allenamento e

	preparazione. -----	
	Il campo di allenamento, quando non utilizzato dalla Associazione, potrà	
	essere utilizzato gratuitamente dai giovani frequentanti il parco e l'area	
	sportiva, senza l'uso dell'illuminazione, secondo la regolamentazione stabilita	
	dall'Unione e senza alcuna responsabilità per l'Associazione rispetto	
	all'attività svolta. -----	
	L'Associazione si impegna esclusivamente a segnalare all'Unione l'utilizzo	
	scorretto da parte degli utenti ove ne venga a conoscenza. -----	
	L'Unione si riserva, in ogni caso, il diritto di utilizzare il campo sportivo ed i	
	relativi impianti per attività e/o manifestazioni sportive e/o culturali	
	organizzate o patrocinate da essa Unione o dal Comune di Fara Novarese,	
	anche di interesse collettivo o scolastico, fatte salve le esigenze	
	dell'Associazione, e con preavviso di almeno sette giorni. -----	
	In tali casi saranno a carico dell'Unione la responsabilità per danni che	
	dovessero verificarsi a persone o cose che si trovino nel Centro sportivo,	
	come individuato ai sensi dell'art. 2, e la vigilanza affinché vengano rispettate	
	tutte le prescrizioni poste a salvaguardia dell'incolumità della persona e tutte	
	le norme di sicurezza. -----	
	L'Associazione potrà consentire l'utilizzo del campo e degli impianti da parte	
	di terzi per lo svolgimento di campionati e manifestazioni sportive, con	
	applicazione delle tariffe stabilite dall'Unione. -----	
	Al gestore spetterà l'80% dell'introito derivante dall'applicazione delle tariffe,	
	mentre il restante 20% verrà girato all'Unione a titolo di rimborso delle spese	
	sostenute per le utenze. -----	
	L'utilizzo del campo e delle attrezzature da parte dell'Associazione per lo	

svolgimento di manifestazioni extra-sportive è consentito previa specifica richiesta all'Unione, che potrà stabilire le prescrizioni necessarie per salvaguardare gli impianti e la sicurezza pubblica, nonché il risarcimento di eventuali danni. -----

L'Associazione si impegna a garantire l'apertura dell'impianto per le ore necessarie, anche notturne o festive, per consentire lo svolgimento di manifestazione e/o eventi sportivi e non sportivi nell'anno. -----

Eventuali chiusure, riduzioni e/o limitazioni di orario o l'effettuazione di giorni di chiusura per qualsiasi motivo (lavori, ferie, festività, ecc.) del Centro sportivo dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto dal Responsabile del Servizio Amministrativo dell'Unione. -----

ART. 8 - Modalità di utilizzo dello spogliatoio ospiti -----

Fatte salve le esigenze dell'Associazione, la medesima si impegna a concedere l'utilizzo dello spogliatoio ospiti al gestore del bar, campo bocce e campo polivalente, secondo le condizioni previste dalla Convenzione che regola i rapporti tra detto gestore ed il Comune di Fara Novarese. -----

ART. 9 - Manutenzioni straordinarie -----

Competono al Comune di Fara Novarese e all'Unione le manutenzioni straordinarie degli impianti nonché gli eventuali interventi migliorativi, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio. -----

E' fatta salva la possibilità che l'Associazione, preventivamente autorizzata, provveda a manutenzioni urgenti o a migliorie ove ritenute necessarie per lo svolgimento della propria attività e non rinviabili. -----

Tali opere, al termine della Convenzione, passeranno in proprietà del Comune di Fara Novarese, senza alcun corrispettivo a favore dell'Associazione. -----

ART. 10 - Ulteriori impegni -----

Sono a carico dell'Associazione, per tutta la durata della Convenzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo tosaerba di proprietà del Comune di Fara Novarese ed affidato alla medesima, compreso un tagliando annuale da eseguirsi presso officina indicata dal Comune stesso, debitamente documentato, i costi delle riparazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'utilizzo. -----

Il Comune e l'Unione potranno, in ogni caso, utilizzare detto mezzo previa semplice richiesta, per la manutenzione delle aree pubbliche; in tal caso, saranno a carico dell'Unione i costi delle riparazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'utilizzo. -----

L'Associazione potrà consentire, altresì, ove ritenuto opportuno, l'utilizzo del mezzo al gestore del bar, campo bocce e campo polivalente, esclusivamente per la manutenzione delle aree interne all'Area sportiva di competenza di quest'ultimo ed, in ogni caso, dietro versamento di un corrispettivo da parte di detto gestore, in favore dell'Associazione, in misura non inferiore ad € 45,00 mensili. -----

L'Associazione curerà di predisporre, previa autorizzazione dei competenti Uffici, idonea struttura per il ricovero del mezzo in discorso e di tutti i materiali utilizzati dall'Associazione stessa e dai suoi tesserati. -----

Saranno a cura e spese dell'Associazione l'installazione, la manutenzione e la rimozione di detta struttura al termine della Convenzione o ove il Comune lo ritenga necessario. -----

Sono altresì a carico dell'Associazione, per tutta la durata della Convenzione, la manutenzione e la custodia di tutti gli accessori fissi e mobili dell'impianto

di irrigazione. -----

ART. 11 – Risoluzione consensuale e recesso unilaterale -----

Le parti potranno concordemente provvedere alla risoluzione anticipata del rapporto regolato dalla presente Convenzione. -----

L'Unione si riserva, altresì, la facoltà di verificare il buon andamento della gestione dell'impianto affidato e, all'esito, di recedere unilateralmente dal presente contratto, previa trasmissione di atto scritto e motivato, contenente gli specifici addebiti e il termine per l'adempimento, decorso il quale l'Unione potrà esercitare il suddetto diritto di recesso, inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. -----

A tal fine, rileverà il mancato adempimento da parte dell'Associazione anche di una sola obbligazione prevista nella presente Convenzione. -----

In caso di risoluzione consensuale o recesso unilaterale, tutti i beni mobili ed immobili oggetto della presente Convenzione ritorneranno automaticamente nel possesso e nella piena disponibilità del Comune di Fara Novarese, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni patiti. -----

ART. 12 - Spese Contrattuali -----

Il presente atto convenzionale viene redatto in forma di scrittura privata e sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte interessata. -----

Letto, confermato, e sottoscritto.

L'Unione

L'Associazione